



COMUNE DI BOCA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.12.2011

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 5 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico
- Art. 7 – Definizioni

CAPO II – DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 8 – Dichiarazione di morte e accertamento di decesso
- Art. 9 – Adempimenti dell'ufficio
- Art. 10 – Denuncia della causa di morte
- Art. 11 – Accertamenti necroscopici
- Art. 12 – Referto all'autorità giudiziaria
- Art. 13 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELIMENTO

- Art. 14 – Termini di osservazione
- Art. 15 – Modalità di osservazione
- Art. 16 – Locali di osservazione e obitori
- Art. 17 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.
- Art. 18 – Riconcontro diagnostico
- Art. 19 – Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio
- Art. 20 – Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV – FERETRI

- Art. 21 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 22 – Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro
- Art. 23 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 24 – Contributo per fornitura feretri
- Art. 25 – Piastrina di riconoscimento

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 26 – Trasporti
- Art. 27 – Modalità del trasporto – Percorso ed orari
- Art. 28 – Trasporti gratuiti
- Art. 29 – Trasporti non in sede di funerale
- Art. 30 – Morti per malattie infettive – Radioattività
- Art. 31 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 32 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 33 – Norme generali per i trasporti
- Art. 34 – Trasporto di resti e di ceneri
- Art. 35 – Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri
- Art. 35 – Divieti per le Imprese di pompe funebri
- Art. 37 – Idoneità di veicoli e locali
- Art. 38 – Incaricato del trasporto

CAPO VI – CIMITERI

- Art. 39 – Elenco cimiteri
- Art. 40 – Orario
- Art. 41 – Disposizioni generali
- Art. 42 – Arti anatomici
- Art. 43 – Ammissione nel cimitero
- Art. 44 – Ossario comune
- Art. 45 – Cinerario comune
- Art. 46 – Obblighi e divieti per gli operatori e i visitatori dei cimiteri

CAPO VII – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 47 – Disposizioni generali
- Art. 48 – Inumazione

Art. 49 – Cippo

Art. 50 – Tumulazione

Art. 51 – Tumulazione provvisoria

CAPO VIII – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 52 – Esumazione ordinaria

Art. 53 – Esumazione straordinaria

Art. 54 – Estumulazioni

Art. 55 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

Art. 56 – Raccolta delle ossa – Gestione dei rifiuti

Art. 57 – Oggetti da recuperare

Art. 58 – Disponibilità dei materiali

CAPO IX – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 59 – Sepulture private

Art. 60 – Durata delle concessioni

Art. 61 – Modalità della concessione di sepoltura individuale

Art. 62 – Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività

Art. 63 – Uso delle sepulture private

Art. 64 – Manutenzione

Art. 65 – Divisione – Subentri

Art. 66 – Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario

Art. 67 – Rinuncia a concessione di aree libere e di aree con parziale o totale costruzione.

Art. 68 – Revoca

Art. 69 – Decadenza

Art. 70 – Estinzione

CAPO X – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 – Imprese – Autorizzazione esecuzione opere

Art. 72 – Responsabilità del costruttore

Art. 73 – Recinzione delle aree di cantiere – Materiali di scavo

Art. 74 – Introduzione e deposito materiali

Art. 75 – Orario di lavoro

Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

CAPO XI – DIPOSIZIONI VARIE

Art. 77 – Registro delle sepulture

Art. 78 – Concessioni pregresse

Art. 79 – Sanzioni

Art. 80 – Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, il servizio di Polizia Mortuaria, ad integrazione e d'osservazione delle norme di cui:

- D.P.R. 10.09.1990 N. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- D.P.R. 3.11.2000 N. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 127;
- Leggi Regionali, Circolari, Note dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;
- Codice Civile.

Art. 2 - Competenze

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, dal personale dell'Ufficio dello Stato Civile delegato dal Sindaco, dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e della Autorità Giudiziaria.

2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dall'articolo nono del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

Art. 4 – Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

Art. 5 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque modo espressa purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici dei servizi di Polizia Mortuaria, è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di offrire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio di cui al comma precedente, oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione;
- e) ogni altro atto o documento, la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 7 – Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
- a) per FERETRO si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) per INUMAZIONE si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- c) per TUMULAZIONE si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) per TRASLAZIONE si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e) per ESUMAZIONE si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) per ESTUMULAZIONE si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) per CELLETTA OSSARIO si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) per OSSARIO COMUNE si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) per NICCHIA CINERARIA si intende un manufatto, delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) per CINERARIO COMUNE si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

CAPO II DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 8 - Dichiarazione di morte e accertamento di decesso

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
5. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la morte e l'identità del defunto.

Art. 9 – Adempimenti dell'ufficio

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli articoli 10 e 11.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 10 – Denuncia della causa di morte

1. Per ogni caso di morte di persona da lui assistita, il medico deve fare, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 11 – Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopico provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 12, e comunque non dopo le 30 ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.
2. In esito alla visita, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopico, di cui all'art. 74 D.P.R. n. 396/2000, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Art. 12 – Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 334 del Codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 13 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopico, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 14 – Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopico con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L.
3. E', invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.
4. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione della Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Art. 15 – Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

Art. 16 – Locali di osservazione e obitori

1. Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere individuati dal Comune nell'ambito del 12 Cimitero o presso altre strutture, oppure presso il più vicino ospedale tramite apposita convenzione. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3, D.P.R. 285/90).
3. I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui alle lettere a) e b).
4. Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si deve provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 12, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto degli articoli del Capo V.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 18 – Riscontro diagnostico

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961, n. 83.
2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. Il Sindaco, visto l'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

6. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

7. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza, quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 19 - Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'A.S.L. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 20 – Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 19.

2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, è eseguito dal servizio competente dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO IV FERETRI

Art. 21 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 24.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

4. I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 22 – Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento dei deceduti in Boca devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 18 del presente Regolamento ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

2. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.

3. La ditta incaricata del servizio funebre provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Essa dovrà accertare:

a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;

b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;

c) che le casse ed i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'art. 24 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

4. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

5. Tale dichiarazione in copia originale deve essere allagata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

Art. 23 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

b) per tumulazione: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;

c) per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere acchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune del decesso.

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

d) per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore al 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero.

e) per trasporti brevi: per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 285/1990.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm 0,600.

4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 24 - Contributo per fornitura feretri

1. Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, alla fornitura della cassa di cui all'articolo precedente, lettera a) e c), per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in Boca, decedute sia nel Comune che fuori Comune. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare del defunto. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato di una percentuale determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto, valutata in base alle condizioni socio-economiche degli ascendenti/discendenti stessi.

Art. 25 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Art. 26 - Trasporti

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dal presente Regolamento.

2. I trasporti funebri di cui all'art.16 comma 1 lett. a) D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

Art. 27 - Modalità del trasporto – Percorso e orari

1. I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.

2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

4. Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.

5. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

6. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente comunicata dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompe Funebri alla Polizia Municipale. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

7. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

9. I trasporti funebri, sia in ambito Comunale che per altri Comuni, si effettuano dal lunedì al sabato secondo orari stabiliti dagli organi competenti; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata.

10. I funerali non potranno effettuarsi nei giorni festivi, alla domenica.. Nel caso che le festività di cui sopra siano precedute o seguite dalla domenica, i funerali potranno avere luogo anche alla domenica. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dagli Organi competenti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

Art. 28 – Trasporti gratuiti

1. Per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari i trasporti funebri, quando non siano previsti fuori Comune, sono gratuiti e comunque effettuati con servizio decoroso a carico del Comune. Per lo stato di indigenza o di bisogno si rinvia al precedente art. 25, comma 2. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

Art. 29 – Trasporti non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990 in modo che sia impedita la vista dall'esterno, se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

Art. 30 - Morti per malattie infettive — Radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 15 e 16, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il Servizio di Igiene

Pubblica dell'A.S.L. per eseguirne, poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione o cremazione.

3. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 31 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, con proprio decreto, su domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 24.

4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 32 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379 o di altri stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso si applicano prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

2. Per il trasporto di ceneri e di resti mortali per e da altro Stato si applicano le disposizioni dell'art. 8.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

Art. 33 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all' art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e del precedente art. 24. Ai sensi della D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 è temporaneamente sospeso il trattamento antiputrefattivo praticato alle salme di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990. Il trattamento antiputrefattivo trova applicazione esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

2. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di ricevimento, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 34 – Trasporto di resti e di ceneri

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; se il trasporto è per o da Stato Estero si applicano le disposizioni dell'art.8.1 della Circolare n. 24 del 24.6.1993.

2. Il trasporto fuori Comune non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 35 - Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n. 426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n. 773.

2. A richiesta dei "dolenti", le imprese di cui al precedente comma possono:

- a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
- b) fornire feretri e accessori relativi;
- c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

Art. 36 – Divieti per le Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

- a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
- b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Art. 37 – Idoneità di veicoli e locali

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 38 – Incaricato del trasporto

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli articoli precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CAPO VI CIMITERI

Art. 39 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Boca provvede al servizio di sepoltura nel cimitero comunale.

Art. 40 - Orario

1. Il cimiteri è aperto al pubblico secondo l'orario annuale stabilito dal Sindaco.

Art. 41 – Disposizioni generali

1. E' vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 4 della L.R. 31.10.2007, n.20.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessione, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesure contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 42 – Arti anatomici

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, racchiusi in contenitori biodegradabili e per una durata di almeno 10 anni.

Art. 43 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Boca;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- d) aventi coniuge o i parenti fino al 3° grado residenti nel Comune;

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

3. Nel cimitero del Comune di Boca una serie di loculi può essere riservata ai residenti, alle persone decedute sul territorio comunale ed alle persone nate nel Comune.

4. Le concessione a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a determinazione del Sindaco. Sono pure accolti resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

Art. 44 - Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un'ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni in condizioni di completa mineralizzazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

2. L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 45 – Cinerario comune

1. Nel cimitero è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri delle salme per le quali il *de cuius* abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i famigliari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

Art. 46 - Obblighi e divieti per gli operatori e i visitatori del cimitero

1. Il personale che svolge servizio all'interno del cimitero deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;

b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;

c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

a) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;

b) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;

e) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

4. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

e) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;

5. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:

a) fumare, tenere contegno chiassosi;

b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;

e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

f) fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;

g) eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;

h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;

- i) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - j) apporre sulle lapidi qualunque tipo di oggetto superfluo e contrario al pubblico decoro (carillon, pupazzetti, biglietti decorati, ecc..);
 - k) ostruire il passaggio, occupare spazi comuni con vasi ed oggetti ingombranti che impediscano il libero passaggio e l'accesso ai loculi e alle cellette collocati ad altezze superiori o che creino difficoltà di manovra degli apprestamenti cimiteriali mobili;
 - l) l'accattonaggio.
6. I divieti predetti, in quanto si possano applicare, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
7. Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamata o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi, richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

CAPO VII

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 47 - Disposizioni generali

1. Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 48 - Inumazione

1. Sono inumazioni le sepolture nella terra e in campi comuni.
2. Le sepolture in campo comune hanno una durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per effetto della legge 26/2001.
3. Fermo restando la durata di cui al comma 2, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevale nte interesse pubblico.

Art. 49 - Cippo

1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione deve essere contraddistinta, salva diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. I privati possono installare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, oltre al cippo, un copritomba di superficie complessiva , di tipologia e di dimensioni conformi agli standard fissati con atto della giunta comunale.
3. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
4. In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa, il comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.
5. E' consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi purché siano contenuti nel perimetro della fossa e non devono superare l'altezza di mt. 0,80.

Art. 50 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette costruite dal Comune o dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per convivenza.
2. Se le misure del loculo lo consentono, potranno essere tumulati contemporaneamente:
 - a) feretro ed un ossario;
 - b) feretro e un'urna cineraria;
 - c) due urne cinerarie;
 - d) due ossari;
3. Il diritto alla tumulazione è riservato al coniuge o convivente "more uxorio", agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 4° grado con il titolare del loculo (per titolare del loculo è da intendersi colui al quale è destinato il loculo in sede di concessione). L'estensione del diritto di tumulazione può essere richiesto dal concessionario al momento della sottoscrizione della

concessione amministrativa o, successivamente, dagli eredi del titolare del loculo con un'apposita istanza.

4. La tumulazione dei resti ossei e/o delle ceneri nel loculo ha la durata originaria della concessione del loculo ed è vincolata ai resti e/o alle ceneri dei nominativi indicati nella concessione del loculo.

5. Qualora la tumulazione del feretro, dei resti ossei e delle urne cinerarie avvenga in momenti diversi, le spese sono a carico dei richiedenti e da corrispondersi direttamente alle imprese di pompe funebri.

6. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 63 e 64.

7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

8. Le lapidi dei loculi devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) la scrittura deve essere realizzata di dimensioni e caratteri a scelta del concessionario;
- b) può essere installato un solo vaso portafiori, sistemato a destra di chi guarda, di dimensioni tali da non pregiudicare la visibilità delle lapidi adiacenti;
- c) è possibile posizionare un lumino sul lato opposto;
- d) la fotografia deve essere posta in alto al centro della lapide;
- e) qualora nello stesso tumulo siano presenti feretri e/o ossari e urne cinerarie, sulla lapide dovranno essere apposte le fotografie di ognuno con le rispettive generalità dei defunti.

Art. 51 – Tumulazione provvisoria

1. Compatibilmente con le disponibilità, a richiesta dei famigliari del defunto o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo. La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificare una sepoltura privata;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda, corredato da relativo versamento, di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune, il cui progetto esecutivo sia già stato approvato.

2. La durata del deposito è limitata al periodo necessario all'ultimazione dei lavori, purché sia inferiore ai diciotto mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino a un totale di trenta mesi. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

3. La salma deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

4. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

5. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suseposte.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

CAPO VIII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 52 – Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni.

2. Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai famigliari, quando è possibile individuarli, e il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.

3. Qualora la salma non risulta mineralizzata, non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a cinque anni.

4. I resti mortali individuati possono essere collocati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5. Le operazioni di esumazione sono riportate nel registro cimiteriale.

Art. 53 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, nei seguenti casi:

- a) per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;
- b) per cremazione;
- c) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

2. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/1990 sono eseguite alla presenza del necroforo.
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 24.
5. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
6. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere, in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 54 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e non prima di vent'anni dalla data di tumulazione, qualora la concessione sia scaduta, la medesima deve essere prorogata.
2. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto.
Se allo scadere della concessione a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per un ulteriore periodo di durata non superiore a dieci anni, sino al compimento della mineralizzazione del cadavere. Tale periodo di inumazione è fissato dal turno di rotazione dell'area di insediamento.
6. E' consentita, su richiesta dei famigliari, un'ulteriore tumulazione, ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro, previa proroga della concessione se scaduta.
7. E' consentita la cremazione dei resti mortali, su richiesta dei famigliari.

Art. 55 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso. L'onorario sarà corrisposto direttamente alla ditta di pompe funebri contattata dai famigliari. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.
2. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie, da loculi e da tombe di famiglia, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso. L'onorario sarà corrisposto direttamente alla ditta di pompe funebri contattata dai famigliari. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

Art. 56 – Raccolta delle ossa – Gestione dei rifiuti

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
3. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 35.
4. Per la gestione dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni si fa rinvio al Decreto 26.6.2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22."

Art. 57 – Oggetti da recuperare

1. I famigliari, i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono

recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali e rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati alla Polizia Municipale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno liberamente essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato agli interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 58 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della scadenza delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti alienarli. L'eventuale ricavato dalle alienazioni sarà introitato al Bilancio comunale. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o di affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne siano sprovvisti, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero in luogo idoneo.

CAPO IX

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 59 - Sepolture private

1. Per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese a cura dei privati ed Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, cellette cinerarie, cellette ossario) od altro manufatto costruito per cadaveri o resti mortali.

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa, è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero di posti salma realizzabili;
- c) la sua durata;
- d) la persona o le persone o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- e) il nominativo della/e salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- g) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Art. 60 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.n. 285/1990. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 90 anni per i loculi colombari;
- c) in 50 anni per le cellette ossario e cinerarie individuali;

2. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.

3. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione mediante pagamento della tariffa stabilita.

Art. 61 – Modalità della concessione di sepoltura individuale

1. La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di Enti che ne facciano richiesta.

2. Gli interessati hanno facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo secondo la disponibilità.

3. La tariffa dovuta è quella in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione stessa.

4. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi, se non per rinuncia del concessionario secondo le modalità di cui all'art. 65, comma 2;

5. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. La concessione di sepoltura privata individuale è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare atto approvato dalla Giunta Comunale.

7. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo del loculo.

Art. 62 – Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente, Comunità.

2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura in questione, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

3. La concessione di aree è disposta dalla Giunta Comunale e perfezionata con la stipulazione di regolare atto.

4. Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera ed al posto.

6. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art. 63 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture individuali è riservato alla persona del concessionario.

Il Concessionario, in casi eccezionali valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, con apposita dichiarazione, può trasferire il diritto d'uso della concessione in favore di ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali e affini di primo grado deceduti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. E' data facoltà al concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della richiesta dell'atto della concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali fino al sesto grado, ampliata agli affini fino al quarto grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere, di volta in volta, autorizzata dal titolare della concessione o dai suoi eredi con un'apposita dichiarazione.

L'eventuale condizioni di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Art. 64 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari), il medesimo

provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti.

Sono a carico dei concessionari i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria dei manufatti;
- b) manutenzione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- c) manutenzione degli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- d) ordinaria pulizia.

Art. 65 - Divisione – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi vent'anni dall'ultima sepoltura per tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante deliberazione della Giunta Comunale

5. La famiglia viene ad estinguersi quando vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 66 – Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario

1. La Giunta Comunale, con un apposito atto deliberativo, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale in loculi o in cellette ossario quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti mortali siano trasferiti in altra sede.

2. Nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un rimborso nelle seguenti misure, con esclusione delle spese contrattuali e accessorie:

- a) una somma pari al 75% della somma netta versata, in caso di rinuncia entro il 3° anno dalla concessione;
- b) una somma pari al 50% della somma netta versata, in caso di rinuncia oltre al 3° anno e sino al 10° anno dalla concessione;
- c) una somma pari al 30% della somma netta versata, in caso di rinuncia oltre al 10° anno e sino al 20° anno dalla concessione;
- d) nessun rimborso in caso di rinuncia oltre il 20° anno dalla concessione.

3. Nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma, non spetterà al concessionario rinunciante alcun rimborso.

4. La rinuncia alla concessione e, nel caso di sepoltura occupata, l'estumulazione della salma, comportano la piena disponibilità del Comune del manufatto che potrà essere ridato in concessione anche se non ancora perfezionata la procedura di rimborso.

Art. 67 – Rinuncia a concessione di aree libere e di aree con parziale o totale costruzione.

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per la tumulazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi, spetterà al concessionario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso pari al 10% della somma netta versata al Comune al momento della concessione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi le opere costruite saranno sottoposte a valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, e sarà riconosciuta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti una somma pari al 10% della valutazione suddetta.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 68 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.
 2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previa presa d'atto da parte della Giunta Comunale dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
 3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni.
- Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 69 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritti o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 66;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte della Giunta Comunale.
 4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO X IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Imprese - Autorizzazione esecuzione opere

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero, si deve ottenere apposita autorizzazione e nel particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) i singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Area Tecnica, su conforme parere dell'ASL ed osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/1990 e smi. E quelle contenute nel presente regolamento;
 - b) nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;

- c) le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
 - d) la costruzione delle opere deve essere contenuta, in ogni caso, nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
 - e) qualsiasi variante al progetto deve essere preventivamente approvata;
 - f) per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica;
 - g) i concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica, lapidi, ricordi e similari.
3. L'autorizzazione all'esecuzione di opere nel Cimitero dovrà a cura dell'Imprenditore essere presentata al necroforo all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.
4. Alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Art. 72 - Responsabilità del costruttore

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che, per ragioni personali, devono transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune, il personale responsabile dei Servizi Cimiteriali e l'addetto alla sorveglianza del Cimitero.

Art. 73 - Recinzione delle aree di cantiere - Materiali di scavo

- 1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei cantieri, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Lavori Pubblici.
- 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere e manufatti presenti. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate. Dello smaltimento dovrà essere prodotta idonea autorizzazione.

Art. 74 - Introduzione e deposito materiali

- 1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dal Servizio Tecnico Comunale, la sosta deve essere ridotta, nei limiti indispensabili.
- 2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
- 3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
- 4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 75 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è ricompreso nell'orario di apertura del cimitero. E' comunque vietato lavorare nei giorni festivi e durante le cerimonie funebri.

Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nei quattro giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei quattro giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le attività lavorative entro l'area del cimitero, previo smontaggio degli apprestamenti (armature, ponteggi, ecc.) ed allontanamento delle attrezzature e dei materiali di cantiere, lasciando l'area di lavoro debitamente recintata e dotata di idonei mezzi e servizi di protezione collettiva.

CAPO XI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 77 - Registro delle sepolture

- 1. Presso l'Ufficio Segreteria, è tenuto un Registro delle Sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2. Il Registro è documento probatorio dell'assegnazione e delle successive variazioni avvenute nelle rispettive concessioni.

3. Ad ogni posizione di Registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sul Registro viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso ed ogni modificazione o cessazione che ivi si verifica.

5. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- le generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data e il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 78 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 79 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. n. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 250,00, ai sensi della Legge n. 689/1981.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Art. 80 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla data della sua approvazione.

ALLEGATO A
DIRITTI CIMITERIALI

1. Tumulazione in posto salma individuale	L.19.363	Euro 10
2. Tumulazione in posto salma in tomba privata	L.19.363	Euro 10
3. Inumazione di salma in giardinetto	L.19.363	Euro 10
4. Inumazione in campo comune	L.19.363	Euro 10
5. Esumazione straordinaria da campo Comune a richiesta di privati per Trasporto in altra sepoltura o dell' Autorità Giudiziaria	L.98.750	Euro 51
6. Recupero resti mortali a seguito esuma zione ed estumulazione	L.48.406	Euro 25
7. Tariffa trasporti funebri in unica categoria	L.38.725	Euro 20